

oggetto: opp. 615, 1°co. cpc.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario Di Milano

TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Maria Gabriella MENNUNI, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di 1° Grado iscritta al N. 1976/2015 R.G. promossa da:

CONDOMINIO VIA CARDUCCI 6E BIS (C.F.925032180155), rappresentato e difeso dall'avv. **SEMBERTZIS SPIRIDON** presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano VIA **FELICE BELLOTTI, 11 20123 MILANO**

OPPONENTE

CONTRO

AMIACQUE (C.F. 03988160960) rappresentata e difesa dall'avv. **VOLPI MARIA** presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano VIA **CHIOSSETTO, 12 20122 MILANO**

OPPOSTO

CONCLUSIONI delle parti :

per parte opponente Condominio Via Carducci

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta:

- **In via preliminare**, accertata e dichiarata l'incertezza della somma oggetto di ingiunzione di pagamento, sospendere il procedimento coattivo attivato;
- **In via principale**, accertato e dichiarato che i costi relativi ai servizi di fognatura e depurazione non sono dovuti ad alcun titolo dal Condominio di **Via Carducci 6E bis** ad **Amiacque S.r.l.** determinare l'importo dovuto all'opposta dal Condominio e per l'effetto revocare e/o dichiarare nulla o inefficace l'ingiunzione opposta;
- **In via riconvenzionale**:
 - accertato e dichiarato che i pagamenti eseguiti da parte del Condominio di **Via Carducci 6E bis** in favore di **Amiacque S.r.l.** sono stati indebitamente effettuati dal Condominio ed in *mala fede* ricevuti dalla Società, per le ragioni di cui in narrativa, condannare ai sensi dell'art. 2033 c.c. la convenuta alla restituzione di quanto percepito, che ci si riserva di quantificare compiutamente nel corso del giudizio, oltre ad interessi legali maturati dal giorno di ogni singolo pagamento indebito all'effettivo soddisfo;

· compensare gli eventuali crediti e debiti reciproci tra le parti che dovessero risultare dal presente procedimento fino a concorrenza;

· **In ogni caso**, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio;

per parte opposta ~~Amiacque~~;

In via preliminare:

a) *Confermare la provvisoria esecuzione dell'ingiunzione di pagamento per cui è causa per un totale di Euro 32.344,52= iva inclusa oltre interessi e spese;*

b) *ovvero, in via subordinata, emettere ordinanza di pagamento ai sensi dell'art. 186-bis c.p.c. della somma di Euro 12.447,07 per canoni di acqua potabile rimasti impagati e fino a concorrenza della somma di Euro 32.344,52= iva inclusa oltre interessi e spese;*

c) *ovvero ordinanza ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c., della somma di Euro 12.447,07 per canoni di acqua potabile rimasti impagati fino a concorrenza della somma di Euro 32.344,52= iva inclusa oltre interessi e spese;*

d) *ovvero ordinanza ai sensi dell'art. 186-quater c.p.c., della somma di Euro 12.447,07 per canoni di acqua potabile rimasti impagati fino a concorrenza della somma di Euro 32.344,52= iva inclusa oltre interessi e spese;*

NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE

e) *respingere tutte le domande dedotte ex adverso perché infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte in narrativa e, per l'effetto:*

f) *condannare il Condominio Via Carducci 6bis di Mediglia al pagamento della somma di Euro 32.344,52= iva inclusa oltre interessi e spese;*

g) *In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa;*

h) *In via istruttoria: ci si oppone sin d'ora alle istanze istruttorie formulate da controparte con ogni più ampia riserva di ulteriore deduzione e/o produzione e/o richiesta di ammissione di capitoli di prova per interrogatorio formale e per testi.*

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione in opposizione regolarmente notificato in data 09 gennaio 2015, il Condominio di ~~Via Carducci 6E Bis di Mediglia~~, instaurava giudizio d'opposizione avverso ingiunzione di pagamento, proposta dalla società ~~AMIACQUE S.r.l.~~, Società soggetta a direzione e coordinamento di ~~CAP Holding S.p.A.~~, emessa in data 6 novembre 2014, ai sensi degli artt. 2 e 3 del R.D. 14.4.1910 n. 639 e 228 – 229 Dlgs 51/1998, Prot. N. 22943, e notificata all'attrice opponente in data 10/12/2014, con cui ingiungeva al condominio il pagamento della somma in linea capitale di € 32.344,52 (comprensiva di iva), oltre agli interessi previsti dall'art. 14 delle condizioni di fornitura sino all'effettivo saldo e spese di notifica dell'atto di ingiunzione, relativamente alla somministrazione di acqua potabile nonché all'erogazione di servizi di fognatura e depurazione.

Il condominio ha proposto opposizione all'ingiunzione di pagamento eccependo di non aver mai usufruito del servizio di fognatura e di depurazione, nonostante la richiesta di allacciamento, e ponendo in compensazione quanto sin qui pagato sin dal 2009;

Con ordinanza del 3/6/15 questo giudice aveva già evidenziato che l'art. 8 sexies co. 2 della Legge 13/2009 secondo cui *In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il*

termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione. Nei casi di cui al secondo periodo del comma 1, dall'importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate. L'importo da restituire è individuato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle rispettive Autorità d'ambito.

Il comma 4 del citato articolo dispone che Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce con propri decreti i criteri ed i parametri per l'attuazione, coerentemente con le previsioni dell'allegato al decreto del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, 1° agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996, tenute presenti le particolari condizioni dei soggetti non allacciati che provvedono autonomamente alla depurazione dei propri scarichi e l'eventuale impatto ambientale, di quanto previsto dal comma 2, nonché le informazioni minime che devono essere periodicamente fornite agli utenti dai singoli gestori in ordine al programma per la realizzazione, il completamento, l'adeguamento e l'attivazione degli impianti di depurazione previsto dal rispettivo Piano d'ambito, nonché al suo grado di progressiva attuazione, e le relative forme di pubblicità, ivi inclusa l'indicazione all'interno della bolletta;

Va nuovamente sottolineato che, come affermato dalla Suprema Corte con sentenza 24312/14, La tariffa del servizio idrico integrato non ha, in tutte le sue componenti, natura di tributo ma costituisce corrispettivo di una prestazione contrattuale, sicché il gestore, che richiama il pagamento della quota della tariffa relativa al contributo di "denitrificazione" delle acque, è tenuto a provare di avere assicurato il servizio, la cui mancata erogazione esclude l'obbligo del contribuente di pagare il corrispettivo.

Nella citata ordinanza si richiamava anche la sentenza della Cass. n. 14042/13 secondo cui Configurandosi la tariffa del servizio idrico integrato, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, è il soggetto esercente detto servizio, il quale pretenda il pagamento anche degli oneri relativi al servizio di depurazione delle acque reflue domestiche, ad essere tenuto a dimostrare l'esistenza di un impianto di depurazione funzionante nel periodo oggetto della fatturazione, in relazione al quale esso pretenda la riscossione:

Orbene, nella memoria ex art 183 co.6 n. 2 la società opposta non ha dedotto prove dirette all'accertamento dell'allacciamento alla rete fognaria. Solo all'udienza del 28/10/15 ~~Acque~~ aveva dato atto che in data 29.09.2015 era stato effettuato sopralluogo per la verifica dell'allaccio del Condominio al depuratore ed era emersa l'esistenza di due allacciamenti realizzati da ~~Acque~~.

Tuttavia il documento esibito era privo della sottoscrizione dell'amministratore (come risulta dal verbale di udienza) e comunque non ne era stata consentita la produzione in quanto tardiva, così come per le medesime ragioni non era stato disposto alcun sopralluogo o consulenza tecnica d'ufficio.

Una volta accertato il diritto alla restituzione di quanto indebitamente pagato si deve rilevare che nell'atto di citazione il condominio ha quantificato in € 19.899,70 la somma pagata in eccesso per servizi di fognatura e depurazione dal terzo trimestre 2012 al primo trimestre 2014 (fatture sub doc. 7), e quindi con un residuo credito di ~~Acque~~ sulla somma ingiunta pari a € 12.447,07.

Con riferimento ai pagamenti degli anni precedenti nell'atto di citazione manca un riferimento numerico ma la domanda è stata precisata in € 27.748,40 oltre interessi per un totale di € 30.312,10, nella memoria ex art 183 co.6 n. 3, mentre la produzione delle fatture era stata ritualmente effettuata con la memoria ex art 183 co.6 n. 2.

~~Amiaque~~ accetisce la prescrizione quinquennale del credito del condominio ma, nel caso di specie si deve rilevare che alla domanda di restituzione di quanto indebitamente pagato è stata svolta ex art. 2033 c.c. con conseguente applicazione del termine decennale.

Ne consegue che il credito del condominio è superiore a quanto richiesto con l'odierna ingiunzione di pagamento e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, ~~Amiaque~~ va condannata a pagare al condominio opponente la somma di € 17.875,03.

Alle ragioni in merito appena svolte si deve aggiungere, con argomentazioni rilevabili d'ufficio, l'illegittimità del ricorso alla procedura di ingiunzione prevista dal R.D. n. 639/1910.

Il Regio decreto in questione delinea un procedimento speciale per la riscossione dei tributi, comunemente chiamato "ingiunzione fiscale", che si pone come alternativa eccezionale al procedimento monitorio ordinario disciplinato dal codice civile, e consente quindi alla Pubblica Amministrazione ad intimare ai suoi debitori il pagamento di tributi, (sia entrate di natura pubblicistica che corrispettivi di natura privatistica derivanti da un rapporto contrattuale) senza l'intermediazione dell'organo giurisdizionale.

Per giurisprudenza costante detta ingiunzione ha natura giuridica di atto amministrativo complesso che, mentre opera quale accertamento del credito cumula anche le caratteristiche di forma e di efficacia di titolo esecutivo e di precetto.

L'art. 2 R.D. 630/1910 è una norma eccezionale che, in quanto tale, non può essere applicata a soggetti diversi e ulteriori rispetto a quelli specificamente individuati dalla norma e cioè lo Stato e gli altri Enti pubblici per il preciso limite imposto dall'art 14 delle disposizioni sulla legge in generale (c.d. Preleggi).

Pertanto i soggetti che possono usufruire del procedimento di riscossione ingiunzionale sono solo quelli elencati all'art. 1, elenco che comprende lo Stato, alcuni Fondi ed Enti Territoriali, "altri enti pubblici, successivamente istituiti, indicati in leggi speciali" con esclusione delle società, anche quelle a partecipazione pubblica, a causa della loro natura privatistica. Per queste è ammessa la possibilità di ricorrere alla procedura in oggetto ai sensi dell'art 17 comma 3 bis e 3 ter del D.Lgs. n. 46/99 solo dietro espressa autorizzazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le società miste, aventi capitale sociale integralmente pubblico e incaricate in via esclusiva di gestire il servizio pubblico, sono soggetti distinti dallo Stato e dagli Enti Pubblici e sono prive del potere di autoaccertamento dei tributi e non possono giovare del procedimento di "ingiunzione tributaria".

Nel caso di ~~Amiaque S.p.A.~~, si deve escludere che sia dotata della potestà di imperio richiesta dalla norma, e si deve escludere che sia stata espressamente prevista a sua potestà di emettere l'ingiunzione fiscale da leggi successive.

Deve quindi dichiararsi l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento oggi impugnata.

Le spese seguono la soccombenza.

Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge

P.Q.M.

Sentenza n. 12235/2016 pubbl. il 07/11/2016

RG n. 1976/2016

Repert. n. 10116/2016 del 07/11/2016

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: dichiara l'illegittimità dell'atto d'ingiunzione e dichiara l'insussistenza del credito ingiunto, in accoglimento della domanda dell'opponente condanna ~~Amiacque~~ al pagamento della somma di € 17.875,03 oltre interessi dalla domanda al saldo.

Condanna ~~Amiacque~~ alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 7.800,00, oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali al 15%.

Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.

Milano, 5 novembre 2016

Il Giudice
dott.ssa M. Gabriella MENNUNI